



COMUNE DI ANNICCO

Provincia di Cremona

DELIBERAZIONE N.

6

Trasmessa al Comitato Regionale di Controllo il

col N. di Prot.

Adunanza del

Codice Ente:

10706 8 Annicco

Codice materia:

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione⁽¹⁾ stra ordinaria di⁽²⁾ prima convocazione - seduta pubblica

OGGETTO: IMPOSTA DI PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE AFFISSIONI. ADEGUAMENTO TARIFFE.

L'anno millenovecentonovantotto addi 25
del mese di febbraio alle ore 21 nella Sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali. All'appello risultano:

	Presenti	Assenti
1) PIGOLI Luigi	SI	
2) CIPELLETTI Attilio	SI	
3) COPPI Pierluigi	SI	
4) BORERI Ileana	SI	
5) MOSCONI Pierluigi	SI	
6) BODINI Carolina	SI	
7) MILANESI Adelmo	SI	
8) GAVARDINI Roberto	SI	
9) BULFARI Oreste	SI	
10) BASSORIZZI Sergio	SI	
11) ROSSI Antonella	SI	
12) FILIPPINI Maurizio	SI	
13) AVINO Luca	SI	
	13	

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Sig. Sagona Dr. Luca

il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Accertata la validità dell'adunanza, il Sig. Pigoli geom. Luigi
in qualità di Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

(1) Ordinaria, straordinaria - (2) Prima o seconda.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Premesso che con atto consiliare n. 26 del 25/2/1994 (esecutivo à sensi di legge) sono state adottate le tariffe per l'applicazione dell'imposta di pubblicità e per i diritti sulle affissioni di cui al Capo 1° del D.Lgs. 15/11/1993 n. 507 e con atto consiliare n. 6 del 25/2/1994 (esecutivo à sensi di legge) è stato approvato il relativo Regolamento comunale;
- Considerato che, pur in presenza della possibilità di aumentare le tariffe con decorrenza dall'1/1/1996 ex art. 37 del citato D.Lgs., le stesse sono rimaste invariate non essendo intervenuto il prescritto provvedimento di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri;
- Rilevato, peraltro, che nel frattempo l'inflazione ha eroso consistentemente il valore reale del potere d'acquisto che va valutato, in termini concreti, ben oltre il 15% circa, indicato come dato inflativo ufficiale;
- Richiamato l'art. 11, comma 10, della legge 27/12/1997 n. 449 che consente un aumento delle tariffe in discorso nel limite massimo del 20% con effetto dall'1/1/1998;
- Ritenuto che, nelle more del perfezionamento del quadro regolamentare relativo ai tributi locali, appare opportuno modificare le tariffe vigenti nella misura prevista dalla norma citata, sia per un doveroso riequilibrio del binomio costi-ricavi, sia per non trascurare una risorsa pur modesta a fronte degli impegni che graveranno sul Comune nel corrente anno e in quelli successivi a seguito del trasferimento delle funzioni in esecuzione delle leggi 15/3/1997 n. 59 e 15/5/1997 n. 127 a fronte di continui tagli dei trasferimenti statali; sia, infine, per consolidare un gettito da confrontare con l'eventuale introduzione di un canone in alternativa all'imposta di pubblicità, nel rispetto del principio sancito dall'art. 3, comma 151, della legge 23/12/1996 n. 662 secondo cui la riforma dei tributi locali non deve comportare, nel suo complesso, effetti finanziari negativi;
- Visti i pareri di cui all'art. 53 della legge 8/6/1990 n. 142, come modificato dall'art. 17 - comma 85 - della legge 15/5/1997 n. 127;
- Visto l'art. 17 dello Statuto Comunale;
- Con voti unanimi favorevoli espressi in forma legale dai consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

- 1) di aumentare del 20% le tariffe vigenti in materia di imposta di pubblicità e di diritti sulle affissioni a decorrere dall'1/1/1998;
- 2) di riservarsi la revisione del contratto in corso con l'attuale concessionario del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta di pubblicità e dei diritti sulle affissioni sulla base dell'analisi dell'incremento di gettito dei tributi in discorso;
- 3) di trasmettere copia del presente atto alla concessionaria del relativo servizio.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

Il Presidente

Il Consigliere Anziano

Bodini Carolina

Il Segretario Comunale

Reggiani



La suestesa deliberazione:

- ai sensi dell'art. 47, comma 1, Legge 8/6/1990 n. 142, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi
- si trasmette al competente Organo di Controllo a' sensi dell'art. 17, comma 33, Legge 15/5/1997 n. 127.
- si trasmette al competente Organo di Controllo a seguito di:
 - iniziativa della Giunta Comunale a' sensi dell'art. 17, comma 34, Legge 15/5/1997 n. 127.
 - iniziativa a' sensi dell'art. 17, comma 38, Legge 15/5/1997 n. 127.

Annicco, li 27/2/1998



Il Segretario Comunale

Reggiani

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:

- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, a' sensi dell'art. 47, comma 2, Legge 8/6/1990 n. 142.
- decorsi 30 giorni dal ricevimento di copia da parte dell'Organo di Controllo avvenuta il Prot. n. senza che ne sia stato pronunciato provvedimento di annullamento a' sensi dell'art. 17, comma 40, Legge 15/5/1997 n. 127.
Atti O.R.C. n. seduta del
- a seguito comunicazione da parte dell'Organo di Controllo di non aver riscontrato vizi di legittimità avvenuta Prot. n. a' sensi dell'art. 17, comma 40, Legge 15/5/1997 n. 127.
Atti O.R.C. n. seduta del

Annicco, li 9-3-1998



Il Segretario Comunale

Reggiani

A seguito di richiesta di chiarimenti o elementi integrativi da parte dell'Organo di Controllo con ordinanza istruttoria seduta del atti n.

- la presente deliberazione è stata ripresa/revocata con deliberazione C.C./G.C. n. del
- sono state prodotte controdeduzioni: Prot. n. del
Estremi ricezione da parte dell'Organo di Controllo n. del
- esecutiva decorsi 30 giorni dal ricevimento dei chiarimenti ed elementi integrativi, senza che ne sia stato pronunciato provvedimento di annullamento a' sensi dell'art. 17, comma 40, Legge 15/5/1997 n. 127.
- annullata/annullata parzialmente per vizi di legittimità con provvedimento in data atti n.
Atti O.R.C. n. seduta del

Annicco, li

Il Segretario Comunale

.....



Comune di ANNICCO

Provincia di Cremona

DELIBERAZIONE N. 26
Adunanza del
Codice Ente: 10706 8 Annicco
.....
Codice materia:

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'. DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
COMUNE DI CLASSE V . TARIFFE IN VIGORE DALL'ANNO 1994.

L'anno millenovecentonovant aquattro addi venticinque
del mese di febbraio alle ore 22,30 nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i componenti
la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

- | | |
|--------------------------|--------------------|
| 1) Pigoli Luigi | Sindaco Presidente |
| 2) Monfredini Luciano | Assessore |
| 3) Mosconi Giuseppe | Assessore |
| 4) Poli Silvano | Assessore |
| 5) Bulfari Oreste Marino | Assessore |

Presenti	Assenti
si	
si	
si	
si	
si	
TOTALI	
5	

Partecipa il Segretario Comunale Sig. Tidoli Rag. Giuseppe

il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Pigoli Geom. Luigi

in qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per
la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il capo I del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, con il quale sono state stabilite la nuova disciplina e le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;

VISTO il secondo comma dell'art. 36 del Decreto legislativo che ha stabilito il termine del 28 febbraio 1994 per la determinazione delle nuove tariffe per l'anno 1994;

RILEVATO che le tariffe sono differenziate secondo la classe demografica di appartenenza del Comune e la natura del mezzo pubblicitario al quale sono riferite e, nell'ambito di tali distinzioni, sono determinate dal decreto legislativo in misura fissa, salvo le maggiorazioni facoltative applicabili:

- dai comuni con rilevanti flussi turistici;
- dai comuni delle prime tre classi demografiche, per le categorie speciali delle località;

CONSIDERATO che l'art. 2 del decreto stabilisce che ai fini della classificazione del Comune occorre fare riferimento alla popolazione residente al 31 dicembre 1992, penultimo anno precedente al 1994, quale risulta dai dati pubblicati dall'ISTAT in base alla statistica comunale della popolazione residente;

RILEVATO che la popolazione di questo Comune alla predetta data di riferimento era costituita da n. 1987 abitanti residenti, per cui lo stesso è compreso fra i Comuni di classe V;

RITENUTO pertanto di determinare in relazione alla classe demografica di appartenenza le corrispondenti tariffe per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;

CONSIDERATO che per quanto concerne le riduzioni ed esenzioni dalla imposta e dal diritto, in attesa dell'adozione ed entrata in vigore del regolamento comunale, viene fatto riferimento a quelle stabilite dagli artt. 16, 17, 20 e 21 del decreto legislativo n. 507;

VISTO il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507;
VISTO il D.L. 28/12/1993 n. 566;
VISTO lo statuto del Comune;

VISTO il parere favorevole sotto il profilo tecnico-tributario espresso dal Responsabile del servizio;

VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal responsabile della Ragioneria comunale;

VISTO il parere favorevole sotto il profilo di legittimità espresso dal Segretario Comunale;

Con voti

DELIBERA

I. Di approvare le seguenti tariffe per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni in vigore in questo comune - appartenente alla classe V - dall'anno 1994;

PARTE I - TARIFFA DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ

1. PUBBLICITÀ ORDINARIA (artt. 12 e 7, c. 2, 6 e 7)

1.1. *Pubblicità ordinaria* effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dalle successive tariffe, per ogni metro quadrato di superficie - (tariffa base):

Durata: - per anno solare	L.	16.000
- non superiore a 3 mesi, per ogni mese o frazione di mese	L.	1.600

Per durata superiore a 3 mesi ed inferiore ad anno, si applica la tariffa stabilita per anno solare.

1.2. *Pubblicità ordinaria in forma luminosa od illuminata*, effettuata con i mezzi indicati al punto 1.1., per ogni metro quadrato di superficie - (tariffa base maggiorata del 100%):

Durata: - per anno solare	L.	32.000
- non superiore a 3 mesi, per ogni mese o frazione di mese	L.	3.200

1.3. Per la pubblicità di cui ai punti precedenti che abbia superficie compresa tra mq. 5,5 ed 8,5, la tariffa base dell'imposta è *maggiorata* del 50%; per quella di superficie superiore a mq. 8,5 la *maggiorazione* è del 100%.

1.4. L'importo di ciascuna maggiorazione è determinato applicando la relativa percentuale alla tariffa base.

La somma della tariffa base e della/e maggiorazione/i corrisponde all'importo totale dovuto.

2. PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON VEICOLI (artt. 13 e 7, c. 2, 6 e 7)

2.1. *Pubblicità visiva* effettuata per conto proprio od altrui all'interno ed all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, in uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati, *per ogni metro quadrato di superficie*:

Durata: – per anno solare	L. 16.000
– non superiore a 3 mesi, per ogni mese o frazione di mese	L. 1.600

Per durata superiore a 3 mesi ed inferiore ad anno, si applica la tariffa stabilita per anno solare.

Qualora la pubblicità suddetta venga effettuata in forma luminosa od illuminata, la tariffa base è *maggiorata* del 100%.

Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti, la cui superficie è compresa nelle dimensioni indicate al punto 1.3., sono dovute le *maggiorazioni* dell'imposta base ivi previste.

2.1.1. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza d'esercizio; per i veicoli adibiti a servizio di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

2.2. *Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa od adibiti al trasporto per suo conto*: l'imposta è dovuta *per anno solare* al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del 1° gennaio di ciascun anno, o a quella di successiva immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo la seguente tariffa:

a) per autoveicoli con portata superiore a 3.000 kg.	L. 144.000
b) per autoveicoli con portata inferiore a 3.000 kg.	L. 96.000
c) per motoveicoli e veicoli non compresi nelle precedenti categorie	L. 48.000

Per i veicoli circolanti con rimorchio sul quale viene effettuata pubblicità, le tariffe suddette *sono raddoppiate*.

Qualora la pubblicità sui veicoli venga effettuata in forma luminosa od illuminata la relativa tariffa base d'imposta è *maggiorata* del 100%, in conformità all'art. 7, c. 7 del D.Lgs. n. 507/1993.

Per i veicoli sopra indicati non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta per non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo mq.

È obbligatorio conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta per esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

3. PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI (art. 14, c. 1, 2, 3)

3.1. Per la *pubblicità effettuata per conto altrui* con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, *per metro quadrato di superficie*, in base alla seguente tariffa:

Durata: – per anno solare	L. 64.000
– non superiore a 3 mesi, per ogni mese o frazione di mese	L. 6.400

Per durata superiore a 3 mesi ed inferiore ad anno si applica la tariffa stabilita per anno solare.

3.2. Per la pubblicità prevista dal precedente punto 3.1., *effettuata per conto proprio dell'impresa*, si applica l'imposta *in misura pari alla metà* della tariffa sopra stabilita.

4. PUBBLICITÀ CON PROIEZIONI (art. 14, c. 4 e 5)

Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici od aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi e pareti riflettenti, si applica l'imposta *per ogni giorno*, indipendentemente dal numero di messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, in base alla seguente tariffa:

Durata: - per ogni giorno L. 4.000

per durata superiore a 30 giorni si applica:

- per i primi 30 giorni la tariffa per giorno di L. 4.000

- dopo tale periodo si applica la tariffa giornaliera di L. 2.000

5. PUBBLICITÀ CON STRISCIONI E MEZZI SIMILARI (art. 15, c. 1)

Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze la tariffa dell'imposta, *per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione*, è pari a:

L. 16.000

6. PUBBLICITÀ CON AEROMOBILI (art. 15, c. 2)

Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua o fasce marittime limitrofe al territorio comunale, *per ogni giorno o frazione*, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta a ciascun Comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita, l'imposta nella seguente misura:

L. 96.000

7. PUBBLICITÀ CON PALLONI FRENATI E SIMILI (art. 15, c. 3)

Per la pubblicità effettuata con palloni frenati e simili, *per ogni giorno o frazione*, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta nella misura di: L. 48.000

8. PUBBLICITÀ VARIA (art. 15, c. 4)

Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini od altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta *per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione*, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa di:

L. 4.000

9. PUBBLICITÀ A MEZZO DI APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI (art. 15, c. 5)

Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta dovuta *per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione*, è la seguente:

L. 12.000

10. RIDUZIONI DELL'IMPOSTA (art. 16)

La tariffa dell'imposta è *ridotta a metà* per la pubblicità di cui all'art. 16 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Le riduzioni non sono cumulabili.

Con il regolamento comunale saranno stabilite le modalità applicative del predetto art. 16

11. ESENZIONI DALL'IMPOSTA (art. 17)

Sono esenti dall'imposta le forme pubblicitarie di cui all'art. 17 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Con il regolamento comunale saranno stabilite le modalità applicative del predetto art. 17.

12. MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA (art. 7)

Per l'applicazione dell'imposta si osservano le disposizioni stabilite dall'art. 7 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507. Con il regolamento comunale saranno determinate le modalità per l'attuazione di quanto previsto dal predetto art. 7.

13. DICHIARAZIONE E PAGAMENTO DELL'IMPOSTA (artt. 8 e 9)

Per la dichiarazione ed il pagamento dell'imposta si applicano le disposizioni stabilite dagli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Il termine per il pagamento dell'imposta relativa alla pubblicità annuale per l'anno 1994 è differito al 31 marzo 1994.

Con il regolamento comunale saranno stabilite le modalità di attuazione delle norme di cui ai predetti artt. 8 e 9.

14. SANZIONI (artt. 23 e 24)

Si applicano le sanzioni tributarie, gli interessi e le sanzioni amministrative stabilite dagli artt. 23 e 24 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Con il regolamento comunale saranno definite le modalità attuative dei predetti artt. 23 e 24.

PARTE II - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. MISURA DEL DIRITTO (art. 19)

Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto a favore del Comune, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, nelle misure seguenti:

1.1. per ciascun foglio di dimensione fino a cm. 70 x 100 e per i periodi di seguito indicati:

- per i primi 10 giorni	L.	2.000
- per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione	L.	600

1.2. per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50%;

1.3. per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50%;

1.4. per i manifesti costituiti da più di 12 fogli il diritto è maggiorato del 100%;

1.5. qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100% del diritto;

1.6. l'importo di ciascuna maggiorazione è determinato applicando la relativa percentuale alle tariffe base. La somma della tariffa base e della/e maggiorazione/i corrisponde al diritto totale dovuto.

2. AFFISSIONI D'URGENZA (art. 22, c. 9)

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto con un minimo di L. 50.000 per ogni commissione.

3. RIDUZIONE DEL DIRITTO (art. 20)

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà per i manifesti ed annunci previsti dall'art. 20 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Le riduzioni non sono cumulabili.

Con il regolamento comunale saranno stabilite le modalità applicative delle norme di cui al predetto art. 20.

Copia del presente provvedimento sarà trasmessa all'appaltatrice del servizio A.I.P.A. s.r.l. di Milano.

Considerata l'urgenza di dare attuazione al presente provvedimento e visto il terzo comma dell'art. 47 della legge 8 giugno 1990, n. 142, con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, la Giunta dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



Approvato e sottoscritto.

Il Sindaco Presidente

Ayol

L'Assessore

Bulfori Dente

Il Segretario Comunale

Placchi




RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE, COMUNICAZIONE E/O TRASMISSIONE AL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO

Annico, li 11 MAR. 1994

La suesesa deliberazione:

- ai sensi dell'art. 47, comma primo, legge 8-6-1990, n. 142, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.
- è stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno e per gg. ai sensi della legge
- è stata comunicata in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 45, comma terzo, legge 8-6-1990, n. 142.
- è stata trasmessa al competente Organo di Controllo sugli atti dei Comuni a seguito di:
 - iniziativa del ai sensi dell'art. 45, comma primo, legge 8-6-1990, n. 142.
 - iniziativa del ai sensi dell'art. 45, comma secondo, legge 8-6-1990, n. 142.
 - iniziativa del ai sensi dell'art. 45, comma quarto, legge 8-6-1990, n. 142.



Il Segretario Comunale

Placchi

Si dà atto dell'assunzione dell'impegno di spesa ai sensi art. 55 L. 8-6-1990, n. 142 e art. 23 D.L. 66/89 convertito nella Legge n. 144/89.

Il Responsabile di Ragioneria
Il Segretario Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:

- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 47, comma secondo, legge 8-6-1990, n. 142:
 - non essendo pervenute richieste di invio al controllo.
 - non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione.
- decorsi 20 giorni dal ricevimento di copia da parte della competente Sezione del Comitato Regionale di Controllo, avvenuta il prot. n., senza che ne sia stato pronunciato provvedimento di annullamento a norma dell'art. 46 della legge 8-6-1990, n. 142.

Annico, li 21-3. 1994



Il Segretario Comunale

Placchi

A seguito di richiesta di chiarimenti o elementi integrativi di giudizio della Sezione del Comitato Regionale di Controllo, con ordinanza istruttoria in data prot. n.:

- la presente deliberazione è stata ripresa con deliberazione C.C./G.C. n. revocata del
 - sono state prodotte controdeduzioni: atti n. del
- Estremi ricezione atti richiesti: Sezione Comitato Regionale di Controllo atti n. del

- Esecutiva decorsi 20 giorni dal ricevimento dei chiarimenti ed elementi integrativi senza che ne sia stato pronunciato provvedimento di annullamento a norma dell'art. 46 della legge 8-6-1990, n. 142.
- Annullata per vizi di legittimità con provvedimento in data prot. n.

Il Segretario Comunale

Annico, li